



Consistenti del Lavoro

▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**
Viale del Caravaggio 84
00147 Roma

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 22 giugno 2015
Prot. n. 0007145/U/24
Circolare n. 1119
Allegati: 3
E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

**Oggetto: Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, conciliazione ed arbitrato.
Offerta di conciliazione art. 6 D.Lgs. 23/2015. Nuova attribuzione. Adempimenti.
Modulistica.**

Il D.Lgs. 23 del 4 marzo 2015 - attuando la delega della Legge 183/2014 cd. Jobs act -, nell'apportare sostanziali modifiche al regime delle tutele in caso di licenziamento illegittimo, ha introdotto, con l'art. 6, per i nuovi assunti dal 7.3.2015 un nuovo strumento deflattivo del contenzioso.



Con la nuova **“Offerta di conciliazione”** il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato- con assegno circolare- entro i termini di impugnazione un importo che non costituisce reddito e non è sottoposto ad imposizione contributiva, pari a:

- 1 mensilità (commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR) per ogni anno di servizio;
- Con un minimo di 2 mensilità;
- Con un massimo di 18 mensilità.

Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale e contributivo ordinario.

Se il lavoratore accetta l'offerta il rapporto si estingue con rinuncia all'impugnazione.

La procedura può essere avviata, tra le altre sedi previste, presso le Commissioni di certificazione dei contratti (art. 76 D.lgs. 276/2003).

Restano, comunque, invariate tutte le altre modalità di conciliazione previste dalla legge.

L'Offerta di Conciliazione, dunque, rappresenta una nuova attribuzione per le Commissioni di certificazione dei contratti istituite presso i Consigli provinciali, lo scrivente Consiglio Nazionale, pertanto, nell'ambito dell'attività di supporto alle stesse ha predisposto la seguente modulistica con la finalità di agevolarne il lavoro e nel contempo omogeneizzarne il comportamento:

- Il modulo **“offerta di conciliazione – D.lgs 23/2015 – istanza di convocazione”** in sigla **“Ist. Off. Conc.”**
- Il modulo di convocazione delle parti, in sigla **“Conv. Off.Conc.”**
- Il modulo di fac simile di processo verbale di conciliazione, in sigla **“Verb. Off. Conc.”**

Trattasi in sostanza di tre diversi moduli da utilizzare come fac-simile per assolvere alla nuova funzione.

Il primo rappresenta l'istanza che il datore di lavoro rivolge al lavoratore licenziato ed alla Commissione e nella quale viene formulata l'offerta di conciliazione.

A tal proposito, considerato che l'importo in questione non costituisce reddito e non è sottoposto ad imposizione contributiva nelle misure citate, commisurate all'ultima retribuzione di



riferimento per il calcolo del TFR, lo scrivente ha ritenuto opportuno che sia il datore di lavoro offerente a quantificarne l'importo dichiarandolo alla Commissione adita ed al lavoratore.

A tal proposito nel modulo è stata inserita la presente dichiarazione:

Le medesime dichiarazioni, relativamente alla quantificazione del valore della "mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo per il Trattamento di fine rapporto" sono rese sotto la responsabilità dell'offerente che se ne assume le conseguenze e gli effetti, anche di natura fiscale e contributiva.

Gli altri due moduli rappresentano, invece, il fac simile da utilizzare per convocare le parti per l'esperimento del tentativo ed il processo verbale da redigere al buon esito dello stesso.

La modulistica, allegata alla presente, viene contemporaneamente pubblicata nell'apposita sezione del sito nell'area riservata ai Consigli Provinciali:
<http://cpo.consulentidellavoro.it/pages/home.php>.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs